

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO PER INTERESSI E ONERI ACCESSORI SUI FINANZIAMENTI

Art. 1 - Oggetto e finalità

In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l'obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio di Frosinone istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI del territorio provinciale per l'abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Il presente bando si inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia" che ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito.

Art. 2 - Fondo stanziato

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta a un importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Ai soggetti che richiederanno il contributo e che sono in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 100,00, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis, che si aggiungerà all'importo massimo di cui all'art. 4.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- a) chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- b) riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse messe a disposizione;
- c) stanziare ulteriori risorse.

Art. 3 - Imprese beneficiarie e requisiti per l'ammissione

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere Micro o Piccole o Medie Imprese (MPMI) ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
- b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone;
- c) essere iscritte nel Registro delle Imprese ed essere attive;
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (così come riformato dall'art. 17 della Legge 488/1999; sul punto, si invita a effettuare una verifica presso l'Ufficio Diritto Annuale – tel. 0775/275209 – della Camera di Commercio di Frosinone per sanare eventuali irregolarità pregresse). Qualora dall'istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà comunicazione all'impresa chiedendo alla stessa di regolarizzare entro e non oltre 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la inammissibilità della domanda di agevolazione;
- e) non essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, piano di ristrutturazione dei debiti o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 citato;
- g) essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (requisito che verrà verificato d'ufficio sia alla presentazione della domanda che prima dell'erogazione del contributo), tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- h) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- i) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Frosinone, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- j) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- k) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);

l) avere restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), i), saranno verificati al momento della presentazione della domanda e la loro insussistenza – fatto salvo quanto diversamente specificato alla lettera d) – comporterà la non ammissione della domanda e l'impossibilità ad accedere al contributo.

I requisiti di cui alle lettere f), h), j), k), l) saranno verificati secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente Bando. La Camera si riserva comunque la facoltà di richiedere integrazioni di documenti (la cui mancata trasmissione iniziale non sia causa di inammissibilità) e/o chiarimenti sulla domanda presentata, dando un termine perentorio di 5 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di agevolazione stessa.

Art. 4 - Caratteristiche del contributo

Il contributo consiste in un sostegno economico a fondo perduto, erogato in un'unica soluzione e finalizzato all'abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB – con contratti stipulati a partire dal 31 gennaio 2020 – per le finalità indicate nel successivo art. 5.

L'entità dell'abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% della quota per interessi e oneri accessori relativa all'intero finanziamento, fino a un contributo massimo di € 1.500,00.

Art. 5 - Finanziamenti ammissibili

Sono ammissibili finanziamenti finalizzati a:

- esigenze di liquidità;
- consolidamento delle passività a breve;
- investimenti produttivi.

Le richieste di finanziamento dovranno essere inequivocabilmente e in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non dovranno riguardare i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990, n. 185, e s.m.i., pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:

- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che implicano l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;

- attività di natura puramente finanziaria (per esempio: attività di trading di strumenti finanziari).

Art. 6 - Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e s.m.i., ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L. 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati a un'impresa unica¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
- b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.

Art. 7 - Modalità e termini di invio delle domande di contributo

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, esclusivamente tramite casella di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo contributointeressi-covid19@fr.legalmail.camcom.it, a partire **dal 13 Maggio 2020, ore 10:00** fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2020, riportando nell'oggetto la dicitura: **BANDO CONTRIBUTO INTERESSI + denominazione azienda**. Saranno escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

¹ Si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

A pena di esclusione, il modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.fr.camcom.gov.it, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La domanda, debitamente compilata, salvata in un formato non editabile e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o sottoscritta con firma autografa allegando copia di un documento di identità in corso di validità, secondo lo schema scaricabile dal sito internet camerale www.fr.camcom.gov.it, dovrà contenere anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., riguardante:

- a) informazioni di dettaglio del finanziamento bancario ottenuto (istituto finanziario/credizio, importo, tipologia, durata, periodicità del rimborso, quota interessi e oneri accessori, tasso di interesse applicato-TAEG-);
- b) indicazione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da realizzare con il finanziamento ottenuto;
- c) aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti per le imprese il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

- a) copia del contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario finanziario (della quale il titolare/legale rappresentante attesta nel Modulo di Domanda la conformità all'originale);
- b) copia del relativo piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento (della quale il titolare/legale rappresentante attesta nel Modulo di Domanda la conformità all'originale);
- c) copia dell'attestazione di erogazione del finanziamento da parte dell'intermediario finanziario (della quale il titolare/legale rappresentante attesta nel Modulo di Domanda la conformità all'originale);
- d) assunzione dell'impegno, qualora il contratto di finanziamento oggetto del contributo dovesse risolversi in anticipo per qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà del richiedente, a informare l'Ente camerale nonché a restituire la quota parte degli interessi non corrisposti all'intermediario finanziario.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità e complete di tutti gli allegati previsti.

L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata dalla Camera di Commercio di Frosinone e dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente bando.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti il bando è la seguente:

contributointeressi-covid19@fr.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione di dati.

Art. 8 - Istruttoria delle domande

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Camera di Commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 3 del presente bando.

All'esito dell'attività istruttoria, saranno approvati con determinazioni dirigenziali di concessione, di norma con cadenza quindicinale, i seguenti elenchi da pubblicare sul sito della Camera di Commercio di Frosinone sezione Albo camerale/Bandi, Avvisi e altri atti camerale, fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:

- a) elenco delle domande ammesse e finanziabili;
- b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
- c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Si precisa che la pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le domande di cui al punto c) potranno essere successivamente finanziate, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente Bando, nel caso in cui entro l'anno in corso si liberino risorse in seguito a rinunce o ad approvazione di decadenze dal contributo concesso.

Art. 9 – Erogazione del contributo

La Camera di Commercio erogherà al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in un'unica soluzione, al netto delle ritenute di legge (4%, art.28, comma 2 del DPR n. 600/73).

Così come disposto dall'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 di cui alla Legge n. 183/2011, l'Ente camerale, prima di procedere alla liquidazione del contributo, provvederà d'ufficio a richiedere, presso l'ufficio territorialmente competente, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel rispetto della specifica normativa di settore e tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19.

Art. 10 – Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo saranno obbligati, pena la decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a rispettare tutte le condizioni previste dal bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo, la documentazione originale inerente alla richiesta del contributo;
- a segnalare l'eventuale perdita, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo, del rating di legalità;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nel Modulo di Domanda e nella documentazione ad esso allegata di cui al precedente art. 7;
- a informare l'Ente camerale qualora il contratto di finanziamento oggetto del contributo, per qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà del richiedente, dovesse risolversi anticipatamente nonché a restituire la quota parte degli interessi non corrisposti all'intermediario finanziario;
- a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà utili e necessarie al fine di misurare/valutare gli effetti generati sul territorio dall'iniziativa camerale.

Art. 11 - Controlli e revoca dal contributo

La Camera di Commercio, successivamente alla concessione dell'agevolazione, si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, nella misura del 10% dei contributi concessi, tutti gli ulteriori controlli (oltre a quanto verificato d'ufficio al momento della presentazione della domanda, come previsto nell'art. 3, del presente bando) necessari sulla veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando, richiedendo chiarimenti, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

Il contributo concesso potrà essere soggetto a decadenza nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);

- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) risoluzione anticipata del finanziamento, per qualunque motivo, anche indipendente dalla volontà del beneficiario.

I casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e la data di notifica del provvedimento di revoca.

I casi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma determinano invece la decadenza parziale dal contributo. In tal caso, l'impresa sarà tenuta a rimborsare all'Ente la differenza tra l'importo del contributo concesso e la somma degli oneri accessori e della quota interessi maturata sino alla data di cessazione dell'attività ovvero di cessazione del finanziamento, maggiorata degli interessi semplici calcolati come nei casi di cui alle lettere a) e b).

Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 2, con particolare riguardo a gravi irregolarità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento

Art. 12 - Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Frosinone (di seguito anche CCIAA) intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità di trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. C del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità riguardano la gestione completa delle domande – comprese l'istruttoria e le verifiche sulle dichiarazioni rese – ai fini della liquidazione dei contributi. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, con particolare riferimento alla presentazione

della domanda di contributo e della corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per le finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla CCIAA, anche da società del sistema camerale appositamente incaricate e nominate responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nello specifico, con riferimento a tale ultimo adempimento, le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso. Inoltre, i dati delle imprese beneficiarie richiesti dal presente bando e nel modello di domanda saranno trattati ai sensi dell'art. 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere b) e d), e 14, comma 2, lettere d) ed e) nonché degli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta PEC cciaa@fr.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Frosinone con sede legale in Frosinone, Viale Roma, snc - P.I. 01570010601 e C.F. 80000230609, Tel: 0775/2751, PEC: cciaa@fr.legalmail.camcom.it, la quale ha designato Unioncamere quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd-privacy@fr.camcom.it; PEC: rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it .

Art. 13 - Disposizioni finali

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato all’Area Amministrativo-Promozionale della Camera di Commercio di Frosinone. Il Responsabile del procedimento è il titolare della P.O. Servizio Studi, Statistica, Promozione, Prezzi e Protesti, Dott. Dario Fiore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio di Frosinone, oltre che alla Legge n. 241/90 e s.m.i.